

## VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

### Piano regionale di tutela della qualità dell'aria (PRQA) dell'Abruzzo

#### Osservazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul Rapporto ambientale

SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE	<p><b>MATTM - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b></p> <p>Le osservazioni riportate sono il risultato della consultazione tra le Direzioni generali del MATTM, attraverso il lavoro del Tavolo interdirezionale VAS, costituitosi ad hoc per partecipare alla consultazione in ambito di VAS laddove il MATTM è individuato come Soggetto competente in materia ambientale.</p> <p>Il coordinamento del Tavolo viene effettuato dalla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, Divisione II.</p> <p><b>Il tavolo è supportato dall' ISPRA - Servizio valutazioni ambientali.</b></p>
RIFERIMENTO (NOME E COGNOME)	<b>ing. ANTONIO VENDITTI (COORDINATORE DIV. II)</b>
COMPILATORE SCHEDA (NOME E COGNOME)	<b>arch. LUCIANA POLIZZY / arch. GIUSEPPE BONAVIDA</b>
TELEFONO	<p><b>06 5722 5060 / 5980</b></p> <p><b>SEGR. DVA - DIV II: 06 5722 5903</b></p>
E-MAIL	<p><a href="mailto:dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it">dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it</a></p> <p><a href="mailto:DVA-2@minambiente.it">DVA-2@minambiente.it</a></p> <p><a href="mailto:polizzy.luciana@minambiente.it">polizzy.luciana@minambiente.it</a> / <a href="mailto:bonavita.giuseppe@minambiente.it">bonavita.giuseppe@minambiente.it</a></p>
SITO INTERNET AUTORITÀ PROCEDENTE / AUTORITÀ COMPETENTE	<p><b>Regione Abruzzo</b></p> <p>Rapporto ambientale e altri documenti in consultazione:</p> <p><a href="http://www.regione.abruzzo.it/content/piano-di-risanamento-della-qualità-dell'aria">http://www.regione.abruzzo.it/content/piano-di-risanamento-della-qualità-dell'aria</a>, accedendo alla risorsa: "Delibera di Giunta Regionale n. 313 del 18.05.2018".</p>
LUOGO E DATA	<b>ROMA, 10/12/2018</b>

## **PREMESSA**

Con D.G.R. n.313 del 2018 la Regione Abruzzo ha adottato la proposta Piano regionale per la tutela della qualità dell'aria (PRQA) e dato avvio alle consultazioni pubbliche di VAS.

La proposta di Piano in oggetto sostituisce il precedente Piano del 2007 in ottemperanza al D.lgs.155/2010, come modificato dal D.lgs. 257/2012, il quale recepisce nell'ordinamento giuridico nazionale le disposizioni comunitarie incluse nella Direttiva 2008/50/CE.

Il Piano in consultazione è elaborato sulla base dei dati sulle emissioni atmosferiche e sulle concentrazioni in aria ambiente aggiornati al 2012 e contiene misure finalizzate a:

- raggiungere i valori obiettivo ed al mantenimento degli stessi;
- attuare, nel breve termine, interventi per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme.

In generale, le principali finalità perseguite dallo strumento di Piano riguardano l'individuazione di obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e mantenere la qualità dell'aria ambiente, ove risultati buona, e migliorarla negli altri casi.

Il quadro normativo di riferimento per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente nel Piano in oggetto è basato sull'attuazione dei seguenti contenuti minimi:

- descrizione del luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato;
- informazioni generali sulla situazione di superamento e sul territorio in cui essa si è verificata;
- individuazione delle autorità responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano;
- natura e valutazione dell'inquinamento (in termini di concentrazioni in aria ambiente);
- individuazione dell'origine dell'inquinamento (in termini di emissioni);
- analisi della situazione e valutazione delle possibili cause di superamento dei limiti ammissibili e dei possibili provvedimenti da attuare;
- informazioni sui provvedimenti già adottati ed eventuali effetti riscontrati;
- informazioni sui provvedimenti previsti dal Piano (descrizione, calendario di attuazione, stima degli effetti attesi);
- informazioni su eventuali provvedimenti aggiuntivi a lungo termine e di eventuali studi utilizzati a supporto del Piano.

L'Autorità proponente è il Dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali - Servizio politica energetica e qualità dell'aria della Regione Abruzzo.

L'Autorità procedente è la Giunta Regionale dell'Abruzzo.

L'Autorità competente è il Dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali - Servizio valutazioni ambientali della Regione Abruzzo.

Sono stati analizzati i seguenti documenti:

- DGR. 313/2018;
- Piano regionale per la tutela della qualità dell'aria (PRQA);
- Rapporto di sintesi;
- Allegato 1: Inventario regionale delle emissioni di inquinanti in atmosfera;
- Allegato 2: Zonizzazione e classificazione del territorio;
- Allegato 3: Proiezioni degli inquinanti in atmosfera;
- Allegato 4: Modellistica di dispersione degli inquinanti atmosferici;

- Allegato 5: Valutazione degli impianti e pianificazione dei trasporti collettivi da e verso i centri commerciali e i poli ricreativi;
- Rapporto ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Valutazione di incidenza.

*È allegata la “Verifica di coerenza del PRQA con la SNSvS” - Allegato 1.*

## 1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE METODOLOGICO

### Osservazione n. 1.1

Al paragrafo 6.1 del Rapporto ambientale: *“Obiettivi di sostenibilità ambientale”*, sono rappresentati *“gli obiettivi di sostenibilità associati a ciascun tema ambientale e ai macro settori di interesse considerato nei paragrafi successivi”*.

Si osserva in merito che, per come è stato impostato il RA, l'analisi di contesto proposta è riportata successivamente all'individuazione di tali obiettivi, in modo che non vi sia evidenza di come, in effetti, anche dall'analisi del contesto ambientale si possano trarre le indicazioni necessarie a completare il processo di selezione e di definizione degli obiettivi.

Uno degli aspetti chiave per la valutazione della sostenibilità ambientale è rappresentato dalla individuazione di obiettivi ambientali specifici per il PRQA, compresi quelli di miglioramento della qualità dell'aria che il PRQA è chiamato a perseguire per legge. Obiettivi che possono essere selezionati dalla normativa ambientale riferibile alle componenti potenzialmente impattate dal Piano, ovvero che possono essere correlati alla necessità di contribuire al miglioramento di determinate politiche ed emergenze ambientali dei territori che possono appunto essere rilevate in sede di analisi di contesto.

**Si consideri, pertanto, l'opportunità di collocare il processo di definizione degli obiettivi sostenibilità in esito all'analisi di contesto, tenendo presente che gli obiettivi desunti dalla normativa ambientale, o elaborati in funzione delle caratteristiche ambientali del territorio interessato, devono diventare parte integrante della strategia di PRQA, o in alternativa, possono costituire obiettivi ambientali complementari, correlati agli obiettivi di PRQA (obiettivi che orientano e contestualizzano l'attuazione del Piano in termini di sostenibilità).**

### Osservazione n. 1.2

Al paragrafo 5.1 del RA: *“Temi ambientali”*, è correttamente riportata, in tabella 2, *“l'identificazione delle componenti/tematiche ambientali rilevanti per il PRQA”*.

Si osserva che, pur avendo già documentato in merito a tale aspetto in sede di Rapporto preliminare di VAS, ai fini di una comprensione più chiara del RA nonché al fine di consentire ai soggetti competenti in materia ambientale di ripercorrere il processo logico di individuazione delle componenti elencate, sarebbe stato utile correlare tale tabella agli obiettivi specifici di Piano evidenziando l'ambito di potenziale interferenza di ciascuno e proponendo semmai anche una breve descrizione dei profili di interazione con l'ambiente.

**Tra le componenti ambientali riportate, che dovrebbero essere oggetto delle analisi di inquadramento e valutazione ambientale del RA, come modificate dal D.lgs. n. 104 del 2017, si osserva che occorre considerare direttamente anche la componente *“popolazione e salute umana”* che attiene questioni pertinenti gli effetti dell'inquinamento dell'aria. Si valuti, pertanto, l'opportunità di integrare il Rapporto ambientale.**

## 2. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA COMPONENTE ARIA

### Osservazione n. 2.1

Si rileva, rispetto all'impostazione del Piano e del RA, che in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo n.155 del 13 agosto 2010, attraverso la zonizzazione si è suddiviso il territorio abruzzese in un agglomerato e due zone.

L'agglomerato, che prende il nome dai due capoluoghi Chieti e Pescara, si estende ai Comuni di Francavilla al Mare, Montesilvano, Spoltore e San Giovanni Teatino. Tutti i centri sono stati selezionati in base a criteri di elevata densità abitativa, presenza di conurbazioni, continuità territoriale e dipendenza sul piano demografico dei servizi e dei flussi di persone e merci.

Le aree restanti sono state distinte in base a criteri legati a caratteristiche morfologiche, carico emissivo, distribuzione della popolazione e grado di urbanizzazione in:

- zona a *"maggiore pressione antropica"*;
- zona a *"minore pressione antropica"*.

Per stabilire la consistenza della rete di monitoraggio ai fini del Programma di Valutazione, si è quindi proceduto seguendo lo schema logico delle *"Linee Guida Individuazione Rete Misura Qualità dell'Aria"* predisposte dalla Task Force Reti di Monitoraggio del MATTM. A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 155/10, si riferisce che si è reso necessario adottare la DGR. 144 del 10.03.2014 che ha rivisto la precedente zonizzazione del territorio regionale. Con DGR 1030, infine, la Regione Abruzzo ha adottato una nuova classificazione del territorio aggiornata in base all'inventario delle emissioni 2012 ed ai dati di qualità dell'aria relativi al quinquennio 2008-2012.

Il Piano, comunque, fa riferimento ad un aggiornamento della zonizzazione e classificazione basato su dati più recenti (quinquennio 2011-2015). La classificazione risultante è l'esito della modellazione a scala regionale effettuata con il modello "CHIMERE".

La rete di monitoraggio, inoltre, risponde alle indicazioni di cui agli allegati V e IX del D.lgs.155/10: per ogni inquinante si è determinato il numero minimo di punti di misura in funzione della popolazione residente nella zona o agglomerato ed al superamento o meno delle soglie di valutazione. Rispetto alla configurazione minima sono peraltro presenti una serie di punti di misura aggiuntivi che rispondono alle necessità di integrare la valutazione in relazione alle peculiarità del territorio.

Gli inquinanti per i quali dovrà essere seguito l'andamento in risposta alle misure di piano implementate sono il biossido di azoto, il PM10, il benzo(a)pirene e l'ozono. La rete esistente, integrata con valutazioni da simulazioni numeriche, appare sufficiente a monitorare nel tempo l'evoluzione e l'efficacia delle misure di Piano.

**Rispetto a quanto riportato, andrebbe approfondito nel Piano e nel Rapporto ambientale l'eventuale valutazione dell'impatto della combustione da legna sulle concentrazioni di benzo(a)pirene nelle zone abitate interne della regione, dove è molto diffuso l'uso della legna, e che presentano caratteristiche climatiche di tipo continentale nonché possibili condizioni invernali di scarso rimescolamento verticale e inversioni termiche a bassa quota, quali ad esempio la Conca Aquilana, la Marsica e la Valle Peligna.**

## Osservazione n. 2.2

Con riferimento al monitoraggio della qualità dell'aria, al paragrafo 4.2.1 del Piano, si osserva che le conclusioni riguardanti i risultati dell'applicazione del modello "CHIMERE", a scala regionale, analizzano anche la *"quota antropica del PM10"* (pag. 23).

**Si suggerisce, in merito, di precisare, eventualmente all'interno del Piano di monitoraggio, che cosa si intenda per "PM10 antropico": è verosimile, anche se non documentato in modo chiaro nei documenti in consultazione, che una quota significativa di PM10 possa essere costituita da materiale particolato secondario (cioè formato in atmosfera a partire da inquinanti antropogenici precursori, come ossidi di azoto, ossidi di zolfo, carbonio organico, ammonio). Il particolato secondario andrebbe quindi considerato, almeno in parte, nella quota di particolato antropico.**

**Si consideri, pertanto, che le misure efficaci per ridurre gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, l'ammoniaca e il carbonio organico saranno quindi da annoverare tra quelle utili a ridurre anche la quota parte di materiale particolato secondario non biogenica.**

## Osservazione n. 2.3

La valutazione dello stato di qualità dell'aria riportata al paragrafo 6.3.6 del RA rileva, in particolare per il benzo(a)pirene, *"un valore medio annuale inferiore al limite ma comunque da tenere sotto osservazione"*.

Il valore indicato di 0,9 ng/m<sup>3</sup> per il benzo(a)pirene (non microgrammi come indicato), secondo i dati trasmessi dalla Regione (ex Decisione 2011/850/CE) nella zona agglomerato di Pescara e Chieti, è stato registrato a Pescara.

**Si precisa, in merito, anche in relazione quanto riportato nella precedente Osservazione 2.1, che al fine di valutare l'impatto dell'uso della biomassa legnosa, sarebbe opportuno che si escludessero concentrazioni significativamente elevate di benzo(a)pirene anche nella zona a *"minore pressione antropica"*, ovvero in quelle porzioni di aree dove sono frequenti condizioni invernali di scarso rimescolamento verticale e inversioni termiche.**

## Osservazione n. 2.4

Con riferimento al capitolo 10 del RA: *"Valutazione degli effetti attesi dall'aggiornamento del PRQA sull'ambiente"*, sono analizzate, in forma di matrice, le singole misure del Piano rispetto alla presenza di possibili impatti sulle diverse componenti ambientali (tabella 62 del RA).

**Si osserva, con specifico riferimento alla misura DOT\_01 (sorgenti fisse), che nel caso in cui i livelli di benzo(a)pirene siano in alcune parti del territorio superiori al valore obiettivo, le misure ipotizzate per ridurre i livelli di benzo(a)pirene appaiono deboli e limitate alla mera sensibilizzazione dei cittadini.**

**Considerato che le misure di mitigazione, su tali aspetti, possano avere un effetto sinergico anche riguardo alla riduzione dei livelli di PM10 e PM2,5, andrebbe quindi valutata opportunamente la necessità di individuare misure più stringenti ed efficaci.**

Si suggerisce, ad esempio, che una maggiore efficacia sarebbe raggiungibile mediante l'introduzione di limitazioni relative all'uso di generatori di calore alimentati a

biomassa di vecchia generazione, in base all'applicazione della certificazione prevista dal D.M.n.186 del 7 novembre 2017 *“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”*, e attraverso l'obbligo di installare generatori con una classe di prestazione emissiva almeno pari alla classe *“3 stelle”* o più stringente.

Sarebbe altresì auspicabile anche l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, combustibile pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato come conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo opportuni obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.

Infine, andrebbe valutata l'opportunità di adottare provvedimenti di limitazione della combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6-bis, del D.lgs.152/2006, in tutti i casi previsti da tale articolo, nelle zone dove risulta, da valutazione della qualità dell'aria del precedente anno, il superamento di uno o più valori limite del PM10 e/o del valore obiettivo del benzo(a)pirene;

## Osservazione n. 2.5

Con riferimento paragrafo 9.1 del Piano: *“Procedura prevista in caso di superamento del valore limite”*, si osserva che, parallelamente alle previsioni formulate riguardo al raggiungimento del numero critico di superamenti, **sarebbe utile prevedere anche l'attivazione di misure temporanee, orientate a prevenire i suddetti superamenti, ovvero all'attivazione di misure specifiche, anche solo in previsione di condizioni che possano, con buona probabilità, prefigurare dei superamenti.**

In tal senso, l'osservazione di numerosi fattori prevedibili, tra cui condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, risultati di modelli previsionali di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni di PM10, serie storiche concomitanti a particolari eventi o condizioni, potrebbe essere sufficiente ad attivare tali misure temporanee e permetterebbe di contenere il numero di superamenti.

## 3. OSSERVAZIONI RELATIVE AL MONITORAGGIO

### Osservazione n. 3.1

Come riportato al capitolo 12 del RA: *“Piano di monitoraggio”*, il sistema di monitoraggio previsto dal D.lgs.152/06 è finalizzato ad assicurare: *“il controllo dall'attuazione del Piano e la valutazione della sua efficacia in termini di riduzione delle concentrazioni atmosferiche degli inquinanti”*.

Per rispondere a tale indicazione è utile, al fine di un efficace attuazione del monitoraggio ambientale del Piano, considerare tutti gli obiettivi ambientali selezionati per ciascuna componente potenzialmente impattata dal Piano, non solo in riferimento allo stato di qualità dell'aria.

La verifica del perseguimento di detti obiettivi, dovuto alle misure attuate, dovrebbe essere condotta mediante indicatori opportunamente selezionati da correlare a ciascun obiettivo e in grado pertanto di misurare le prestazioni ambientali del PRQA.



Gli indicatori riportati al paragrafo 12.1 non rispondono a pieno a tale finalità. Si osserva infatti come gli indicatori individuati al paragrafo 12.1.3 riguardino soltanto effetti sulla componente aria (emissioni e concentrazioni).

**Si valuti, pertanto, l'opportunità di integrare il set di indicatori in relazione a tutti gli obiettivi di sostenibilità selezionati per le componenti interessate, sebbene siano previsti solo “*effetti positivi nel livello complessivo di qualità delle varie componenti*” (pag. 108 del RA), è certamente utile per verificare nel tempo, anche attraverso l'ausilio di altri Piani di monitoraggio, l'eventuale insorgere di effetti negativi imprevisti cui far fronte.**